

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Ricorre

La Sig.ra **C.A.**, nata a Patti (ME) *-omissis-* rappresentata e difesa, in forza di mandato speciale annesso al presente atto ex art.83 c.p.c., anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Carianni (c.f. CRNGPP78R25G377V; pec: giuseppe.carianni@avvocatipatti.it), Giorgio Cangemi (c.f. CNGGRG66T11G377W pec: giorgio.cangemi@avvocatipatti.it) e Salvatore Giambò (c.f. GMBSVT72H28B428G –pec: avvsalvatoregiambo@pec.giuffre.it)

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

avverso e per l'annullamento

1) del provvedimento prot. n. 398303/2-11 del 12.04.2022 notificato al ricorrente in pari data, emesso dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 57 del 20/07/2021, con cui la ricorrente è stata giudicata “INIDONEA” con conseguente esclusione dal concorso di interesse, con la seguente motivazione: *“presenta un tatuaggio (art. 10*

comma 7 del bando di concorso e par 8 “criteri di valutazione” delle discendenti norme tecniche): in area del corpo non consentita, -omissis-”.

2) *in parte qua*, del bando pubblicato nella G.U.R.I. 4[^] serie speciale n. 57 del 20/07/2021 e delle determinazioni e/o direttive inerenti le disposizioni di dettaglio sulle norme tecniche per gli accertamenti psicofisici emesse in relazione al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato nella G.U.R.I. 4[^] serie speciale n. 57 del 20/07/2021;

3) delle risultanze degli accertamenti sanitari a cui è stata sottoposta la ricorrente;

4) di ogni ulteriore atto/provvedimento prodromico, contestuale, connesso, successivo, presupposto, consequenziale e collegato, comunque lesivo delle ragioni della ricorrente, anche se non noto, con riserva, una volta che sia stato conosciuto, di dedurre motivi aggiunti e con ulteriore espressa riserva di impugnazione della graduatoria definitiva.

===

In fatto.-

1. Con Determinazione n. 57/2-2021 CC del 10/07/2021, pubblicata nella “G.U.R.I.” - 4[^] Serie Speciale - n. 57 del 20 luglio 2021, è stato indetto il concorso, per esami e titoli per il reclutamento di n. 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri.

La ricorrente, avendone i requisiti, ha partecipato al suddetto concorso, superando le prove prescritte dal bando e venendo quindi convocata per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica.

Mediante il provvedimento impugnato (prot. n. 398303/2-11 del 12.04.2022) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato la concorrente "INIDONEA" con conseguente esclusione dal concorso, con la seguente motivazione: "*presenta un tatuaggio (art. 10 comma 7 del bando di concorso e par 8 "criteri di valutazione" delle discendenti norme tecniche): in area del corpo non consentita, ossia -omissis-*".

2. La ricorrente ha interesse ad impugnare la suddetta esclusione insieme agli altri atti in epigrafe indicati, ivi compresi, *in parte qua*, il bando e le norme tecniche richiamate, per le seguenti ragioni in

DIRITTO.-

I) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART.635 T.U. DI CUI AL D.LGS. N.66 DEL 2010 COME INTRODOTTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA C), NUMERO 2), DEL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173.). ABNORMITÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLE PREVISIONI CONTENUTE SIA NEL BANDO DI CONCORSO CHE NELLE DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO SULLE NORME TECNICHE PER GLI ACCERTAMENTI PSICOFISICI IN RELAZIONE ALL'ALLOCAZIONE DEI TATUAGGI. INVASIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI; ERRONEITÀ, ARBITRARIETÀ, PERPLESSITÀ, SVIAMENTO).

Occorre muovere dall'esame della normativa di *lex specialis* in relazione alle norme di rango primario disciplinanti la fattispecie dei tatuaggi nelle procedure di arruolamento presso l'Arma dei Carabinieri.

Il bando, all'art.10, comma 7, stabilisce una serie di *loci* del corpo rispetto ai quali la semplice "presenza" di un tatuaggio determina *ipso iure* la pronuncia del giudizio di inidoneità in capo al concorrente.

Orbene, sia il bando, sia le norme tecniche ivi richiamate, non risultano conformi alla normativa di rango primario disciplinante la fattispecie in esame.

Siffatta normativa deve essere rinvenuta nella legge fondamentale in materia di reclutamento, di *status*, etc., dei componenti dell'Arma dei Carabinieri, precisamente nel Testo unico di cui al D.Lgs. n.66 del 2010 (si v. artt.155 e ss. del T.U. che si occupano espressamente di compiti e funzioni dell'Arma dei Carabinieri).

Viene in rilievo, in particolare, **l'art.635 del D.Lgs. 66/2010, rubricato "Requisiti generali per l'arruolamento". In seno a tale norma, si rinviene una specifica disposizione (comma 1-ter) in materia di tatuaggi, che così statuisce: *"tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando"*. Tale disposizione è stata introdotta di recente dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173.**

Orbene, è di tutta evidenza dalla mera lettura della disposizione di legge specificamente dedicata ai requisiti per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri, che la presenza di tatuaggi non è considerata dalla legge quale elemento *ex se* produttivo di non idoneità al reclutamento, ma è suscettibile di acquisire siffatta efficacia escludente solamente e condizionatamente all'esito di un'ulteriore valutazione a valle, valutazione avente ad oggetto specifico la "lesività" che quello specifico tatuaggio è eventualmente idoneo a produrre al "decoro" dell'uniforme o alla "dignità" della condizione del militare.

In altri termini, è la legge che, nella sua formulazione più recente, ha voluto introdurre una regolamentazione della fattispecie dei “tatuaggi” nel senso che la presenza in senso obiettivo di un tatuaggio non costituisce causa di esclusione, ma può divenirlo all’esito di una valutazione della commissione che evidenzi la lesività del tatuaggio per due distinti “valori” considerati meritevoli di protezione, ossia il “decoro” dell’uniforme e/o la “dignità” della condizione del militare.

Siffatta disciplina, chiara e inequivocabile nella scelta legislativa di cui è frutto, non può essere né disapplicata dal bando o dalle norme di *lex specialis*, né ignorata dall’interprete.

Il che significa che l’esclusione di un candidato in una procedura di reclutamento disciplinata dall’art.635 cit., può conseguire esclusivamente ad una valutazione della commissione che accerti l’effetto di “lesività” che il tatuaggio produca a uno dei due valori protetti dalla norma. In caso contrario, ossia ove manchi la valutazione di “lesività” del tatuaggio per come imposto dalla legge, l’esclusione è illegittima; ove, poi, l’atto di esclusione consegua all’applicazione di una norma di bando o di altra fonte di *lex specialis*, l’illegittimità dell’esclusione passa dalla declaratoria di illegittimità (e conseguente annullamento *in parte qua*) della norma secondaria interposta e contrastante con la previsione di rango primario.

Né si dica che l’espressione “secondo quanto stabilito dal bando” (contenuta nel comma 1-ter dell’art.635) salverebbe il bando qui impugnato e le altre norme tecniche dalla censurata illegittimità. Infatti, tale espressione non può che avere il significato di demandare al bando le norme di dettaglio attuative della scelta legislativa effettuata a monte dalla disposizione di legge primaria, non certo quello di assegnare al bando - quale norma secondaria di rango peraltro meramente amministrativo - una

sorta di “delega” aperta a introdurre scelte di disciplina diverse e difformi rispetto a quelle effettuate dalla legge.

Idem dicasi per le direttive tecniche richiamate nel bando, le quali sono del tutto inidonee a fondare il giudizio negativo qui censurato, per due ordini di ragioni: a) sia perché si tratta di norme tecniche comunque antecedenti rispetto al testo legislativo introdotto dal d.lgs. del dicembre 2019 (e quindi da questo implicitamente superate e abrogate nella parte in cui difformi); b) sia perché comunque di rango inferiore alla legge e, pertanto, se illegittimamente contrastanti col dettato legislativo, meritevoli di annullamento *in parte qua*.

Quanto, poi, a presunte norme tecniche non note perché citate non nel bando, ma solamente nell’atto di esclusione (indicate nell’epigrafe del provvedimento come datate “18 ottobre 2021”), anch’esse sono illegittime e comunque da disapplicare: a) perché non richiamate dal bando e quindi non suscettibili di applicazione *ex post* pena anche la violazione della regola cogente della predeterminazione dei criteri; b) perché comunque contrastanti e difformi rispetto al testo della legge, al pari di quanto dedotto sopra.

Stando così le cose, la norma del bando, al pari di quelle delle direttive tecniche richiamate dal bando e dal provvedimento di inidoneità, che impongono l’esclusione del candidato in forza della sola presenza di tatuaggi su determinate aree del corpo – così omettendo la esplicita e motivata valutazione di “lesività”, voluta espressamente e inequivocabilmente dal legislatore nella norma di rango primario - contrastano con quest’ultima.

In altri termini, erra il bando (e alla stessa stregua le norme tecniche richiamate) laddove distingue, aree del corpo in cui il tatuaggio è consentito e si deve valutarne la lesività per il decoro etc., e aree del corpo

in cui il tatuaggio non è consentito e porta automaticamente alla determinazione di inidoneità: la norma primaria, infatti, non pone tale distinzione, anzi, pretende che il tatuaggio venga sempre valutato, volta per volta e con pronuncia motivata, ai fini della sua effettiva lesività rispetto a determinati valori.

Conseguentemente, risulta illegittimo e meritevole di annullamento l'atto di esclusione fondato sulla pedissequa applicazione della norma del bando, nel quale la commissione si è limitata a verificare il solo fatto della presenza di tatuaggi in determinate aree del corpo, omettendo le valutazioni di "lesività" che, sole, possono condurre all'esclusione in base al disposto del comma 1-ter dell'art.635 TU 66/2010.

II) *SEGUE: INGIUSTIZIA MANIFESTA. INVASIONE DELLA COMEPENZA LEGISLATIVA. ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI; ERRONEITÀ, ARBITRARIETÀ, PERPLESSITÀ, SVIAMENTO).*

Come ampiamente evidenziato sopra, il testo legislativo vigente a seguito della novella del dicembre 2019 esclude che, nei concorsi assoggettati al regime del T.U. 66/2010 e nello specifico dell'art.635, la presenza del tatuaggio possa costituire elemento obiettivo di esclusione, per sé stessa e indipendentemente dalla valutazione imposta dalla norma.

Orbene, questa difesa non sconosce l'ampio dibattito giurisprudenziale svoltosi negli ultimi anni che vede una parte della giurisprudenza legittimare bandi di concorso recanti disposizioni escludenti fondate sulla presenza oggettiva del tatuaggio in determinate parti del corpo.

Tuttavia, non può non rilevarsi che il giudice è soggetto esclusivamente alla legge, e che, pertanto, eventuali orientamenti difformi non possono essere seguiti dal decidente se contrastano con la lettera della legge: e tale lettera, come si è visto, esprime una scelta consapevole e chiara del legislatore per una disciplina in materia di tatuaggi fondata sulla

valutazione di volta in volta della “lesività” del tatuaggio per determinati valori specificati e protetti, e non sulla considerazione del tatuaggio quale dato obiettivo, come nel caso di disposizioni che comportino l’esclusione per il solo fatto della sua presenza.

Del resto, non può escludersi che il segnalato orientamento possa essersi formato in assenza di una approfondita meditazione del testo legislativo per come introdotto dal legislatore nel dicembre del 2019 ed entrato in vigore solamente all’inizio del 2020, approfondimento che si confida verrà operato dall’On. Collegio adito.

Inoltre, la spiegazione di siffatto orientamento può rinvenirsi anche nella presenza, nell’ordinamento, di altre norme speciali di settore di segno diverso, ma non disciplinanti la fattispecie per cui è causa. Ad esempio, con il D.Lgs. 172 del 2019, è stato introdotto l’art.35 comma 7-quinquies in materia di reclutamento nella Polizia di Stato, che, a ben guardare, contiene una previsione specifica atta a ricomprendere fra le cause di esclusione la presenza di tatuaggi “visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata”. Nella fattispecie normata da tale fonte, quindi, il bando potrebbe apparire autorizzato *ex ante* dalla norma primaria a stabilire l’esclusione in forza della semplice presenza di tatuaggi collocati in talune, specificate, parti del corpo (indicate, appunto, nel bando stesso quale norma di dettaglio attuativa di quella scelta legislativa).

Ma siffatta normativa, al pari di eventuali altre analoghe, non può giustificare una lettura *contra* o *praeter legem* della disciplina che, invece, il legislatore ha specificamente dettato per il caso *de quo*.

Infatti, nel caso che ci occupa, come specificato al paragrafo precedente, una disposizione come quella testè citata non esiste. Anzi: esiste una disposizione da cui emerge una precisa scelta contraria. E, pertanto, il bando non può contenere una previsione che faccia

derivare l'esclusione dalla mera obiettiva presenza di tatuaggi collocati in determinate parti del corpo, pena la sua illegittimità per contrasto con la precisa e inequivocabile *voluntas legis* ricavabile dalla norma legislativa applicabile, ossia dal testo del comma 1-ter dell'art.635 T.U. 66/2010 come novellato dal D.Lgs. 27.12.2019 n.173.

III) ISTANZA CAUTELARE.

Il ricorso è fondato e si confida, pertanto, nel suo accoglimento.

Frattanto, si impone un intervento di natura cautelare da parte dell'On. TAR.

Il pregiudizio è *in re ipsa*, considerato che le prove stanno andando avanti e il concorso si concluderà in tempi presumibilmente brevi (anche se allo stato, non risulta essersi concluso con graduatoria definitiva: v. allegata schermata del sito istituzionale carabinieri.it; ricerca datata 1.6.2022).

Occorre, poi, tenere nel dovuto conto la circostanza che la ricorrente, per ragioni di età, non avrà ulteriori chances di partecipazione ad ulteriori procedure di reclutamento nelle Forze armate; elemento che rende particolarmente cogente l'intervento immediato in via d'urgenza con una pronuncia che determini l'ammissione della candidata alle ulteriori fasi concorsuali, previa sospensione del provvedimento di inidoneità, da cui consegua l'ordine all'Amministrazione di riammissione immediata al concorso (stante la evidente natura non lesiva dei tatuaggi riscontrati rispetto ai valori protetti dall'art.635 comma 1-ter), ovvero, in subordine e ove occorra, di svolgere una nuova valutazione alla luce della corretta applicazione della disciplina dettata dalla citata disposizione.

PQM

si chiede l'accoglimento del ricorso con l'annullamento degli atti impugnati -previa adozione delle misure cautelari sopra richieste- e comunque con

l'emissione delle pronunce necessarie e conducenti alla soddisfazione dell'interesse tutelato ai sensi dell'art.34 comma 1 lett.c c.p.a..

Con vittoria di spese e onorari.

Dichiarazione fiscale: giudizio in materia di lavoro pubblico esente da c.u. per ragioni di reddito.

Messina-Patti, 8 giugno 2022

Avv. Giuseppe Carianni

Avv. Giorgio Cangemi

Avv. Salvatore Giambò